

COMMISSIONE III  
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

XXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	213
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme sui passaporti (Approvato dal Senato) (4337) . . . . .	213
PRESIDENTE . . . . .	213, 217, 223, 226
AMADEI LEONETTO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	219
BEMPORAD, <i>Relatore</i> . 213, 218, 219, 220, 221	219
BRUSASCA . . . . .	219
CODACCI PISANELLI . . . . .	222
DIAZ LAURA . . . . .	218
FERRI MAURO . . . . .	222, 223
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	218
OLIVA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	220, 221, 223
RUSSO CARLO . . . . .	221, 222, 226
SCELBA . . . . .	219, 220, 221
STORCHI . . . . .	218, 219
TOROS . . . . .	218
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	228

**La seduta comincia alle 9,40.**

STORCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunica che sono in congedo i deputati Belotti e Pedini.

**Discussione del disegno di legge: Norme sui passaporti (Approvato dal Senato) (4337).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sui passaporti ».

Il Relatore, onorevole Bemporad, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BEMPORAD, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il compito del relatore e, ritengo, anche i lavori della Commissione esteri della Camera, risulteranno assai facilitati sia dalle accurate e pregevoli relazioni dei senatori Fenoaltea e Vittorelli sia dall'approfondito dibattito che già si è svolto nelle Commissioni riunite I e III del Senato in sede redigente per quattro sedute.

Nel riferire sul disegno di legge 4337 mi varrò largamente di questa documentazione, per la quale desidero esprimere il più vivo apprezzamento a coloro che l'hanno elaborata, proponendomi di delineare gli elementi innovatori del presente disegno di legge rispetto al decreto n. 36 del 31 gennaio 1901, modificato col decreto legge 1710 del 21 giugno 1928, convertito nella legge 3479 del 24 dicembre 1928.

Anche al fine di invitare gli onorevoli colleghi ad approvare le nuove norme sui passaporti con ogni sollecitudine compatibile con il diritto ed il dovere di recare al dibattito il loro autorevole contributo, mi si consenta di ricordare che le tre legislature che hanno preceduto l'attuale hanno assistito al vano

tentativo di far approvare in entrambi i rami del Parlamento varie proposte e disegni di legge: del senatore Terracini e del ministro Sforza nella prima legislatura, del senatore Terracini e del ministro Pella nella seconda; del ministro Segni nella terza. Nella terza legislatura si è solo riusciti solo ad approvare il disegno di legge relativo alla gratuità della concessione del passaporto agli emigranti (legge del 9 aprile 1959, n. 253).

Hanno attinenza con la materia in esame la legge 18 febbraio 1963, n. 224, relativa alla carta di identità, considerata valida per un espatrio in paesi con i quali siano stati stipulati particolari accordi; il decreto presidenziale 30 dicembre 1965, n. 1656, che stabilisce tale validità per coloro che si recano nei paesi della CEE estendendo a cinque anni la durata dei passaporti in tali paesi per chi vi si rechi per ragioni di lavoro, sia indipendente che subordinato.

Una circolare ministeriale del 10 luglio 1960 ha infine attribuito validità triennale anziché annuale ai passaporti con provvedimento certo utile ma illegittimo.

Altre disposizioni che hanno attinenza con l'argomento che stiamo trattando sono l'articolo 158 del codice di pubblica sicurezza abrogato dalle nuove norme approvate dal Senato e attualmente all'esame della II Commissione della Camera: esso stabilisce che: « Chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 80.000 a lire 240.000. È autorizzato l'uso delle armi quando sia necessario per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati ». Il regio decreto legge 18 maggio 1925 n. 1093, la legge 27 aprile 1925, n. 473 e la legge 9 aprile 1959 n. 253, stabiliscono norme relative al rilascio del passaporto agli emigranti.

Il disegno di legge 4337 intende uniformare leggi e decreti vecchi e superati agli articoli 16 e 35 della Costituzione, coordinando in un testo unico sia le norme relative al rilascio del passaporto in generale sia quelle che interessano gli emigranti. L'articolo 16, secondo comma della Costituzione recita: « Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge ».

L'articolo 35 afferma al quarto comma che « la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, a tutela il lavoro italiano all'estero ».

Mentre la legge 31 gennaio 1901, n. 36, e successive modificazioni, considera il passaporto come un documento che può essere rilasciato a discrezione delle autorità delegate (visto che non sono previste né motivazioni in caso di diniego né procedure di ricorso da parte dell'interessato) e per la durata di un anno in base all'articolo 5 della legge 21 giugno 1928, n. 1710, (nella legge del 1901 la validità era di tre anni), l'articolo 16 della Costituzione conferisce al cittadino un diritto soggettivo all'espatrio e al reimpatrio purché abbia assolto gli obblighi di legge.

A parte le norme, pure esse importanti, che estendono a cinque anni la durata del passaporto, riducono a lire 1.000 la tassa, tanto in Italia quanto all'estero, agevolano le procedure per il rilascio del documento e per il ricorso nel caso che venga rifiutato, gli articoli di maggiore importanza e che hanno dato luogo ai più approfonditi dibattiti nell'altro ramo del Parlamento sono quelli che intendono dare al cittadino la certezza di un diritto garantito da norme precise, sottraendolo alla discrezionalità delle autorità competenti. Si supera con questo disegno di legge la concessione anacronistica che considerava il passaporto come una concessione sovrana la quale, anche quando non era necessaria per l'espatrio, costituiva una specie di savacondotto, di accreditamento presso il paese nel quale il cittadino si recava, specialmente se esistevano trattati o accordi particolari con questo o quel Governo.

L'analisi dei singoli articoli consentirà di approfondire ulteriormente i principi ispiratori del disegno di legge in esame.

L'articolo 1 stabilisce il diritto del cittadino all'espatrio e al reimpatrio « salvi gli obblighi di legge », « valendosi del passaporto o di documenti equipollenti ai sensi delle disposizioni in vigore ». È evidente il riferimento, ad esempio, alla carta di identità, là dove essa è sufficiente, come per i paesi della CEE, o ai documenti equipollenti rilasciati agli abitanti nelle zone di frontiera.

L'espressione « salvo gli obblighi di legge » è stata rettamente intesa nel senso che l'esercizio del diritto di espatrio sancito dalla Costituzione è subordinato all'assolvimento di quegli obblighi di carattere personale che presuppongono per loro natura la presenza del cittadino in patria; ne consegue la legittimità del diniego in taluni casi che verranno precisati nell'articolo 3.

L'articolo 2 introduce un'importante innovazione, stabilendo che il passaporto è valido per tutti i paesi i cui governi sono riconosciuti

dal Governo italiano senza bisogno di particolari indicazioni, salvo le limitazioni previste dalla presente legge; a domanda dell'interessato, il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, anche per i paesi i cui governi non sono riconosciuti.

Limitazioni, in casi eccezionali, potranno essere introdotte con i decreti ministeriali indicati dall'articolo 7, di cui parleremo in seguito. In base alla legislazione vigente il passaporto è valido solo per i paesi in esso espressamente indicati. I paesi non riconosciuti, com'è noto, sono soltanto quattro: Cina, Corea del nord, Vietnam del nord e Repubblica popolare tedesca. In essi il cittadino può recarsi anche senza l'indicazione di località, ma non può contare sulla protezione diplomatica dello Stato.

L'articolo 3 precisa i casi nei quali non può venire concesso il passaporto: si tratta di norme tassative che non lasciano alcun potere discrezionale all'autorità competente, cui spetta solo di accertare se esistono o meno validi motivi d'impedimento, che sono di tre specie. I primi, (lettera *a*) e *b*), si riferiscono alla tutela dei minori, degli interdetti e di quanti per legge sono affidati ad altri e ne dipendono economicamente. I secondi (lettere *c*), *d*), *e*) impediscono l'espatrio a chi ha obblighi di carattere penale. I terzi (lettere *f*) e *g*) limitano la possibilità di espatrio a chi ha obblighi di carattere militare.

Le lettere *a*) e *b*), modificate rispetto al testo governativo originario, semplificano al massimo, ma rendono anche più chiare e rapide le garanzie richieste a chi sia sottoposto a patria potestà, a tutela o ai genitori con prole minorenni; si richiede l'assenso rispettivamente di chi esercita la patria potestà o la tutela o dell'altro genitore legittimo non legalmente separato, che dimora nel territorio della Repubblica. Ma quando sorgono difficoltà obiettive o personali per ottenere tale assenso, l'autorizzazione può essere data dal giudice tutelare. In tal modo il giudice può dirimere nell'interesse del minore o del sottoposto a tutela casi che non potrebbero altrimenti essere risolti, come quando vi sia dissenso tra coniugi separati o meno.

Si può ancora osservare che le lettere *c*) e *d*) del testo pervenutoci dal Senato contengono enunciazioni più precise di quelle del disegno di legge originario, ma è bene anche ricordare che è stata soppressa la lettera *e*) del testo governativo, che vietava il rilascio del passaporto ai minori, se ricorrevano determinate circostanze. È sembrato per altro che

fosse ben difficile se non impossibile fare una specie di processo preventivo alle intenzioni dell'espatrio e che fosse più giusto prescrivere il ritiro del passaporto, quando i pericoli dai quali si voleva tutelare il minore si fossero dimostrati reali.

Si è ritenuto con le norme contenute nello articolo 3 di indicare tutti quei casi nei quali è giustificato il rifiuto del passaporto perché è necessaria la presenza in patria del cittadino per l'adempimento di precisi obblighi di legge.

Nulla di particolare è da osservare agli articoli 5, 6 e 7 che indicano gli uffici autorizzati a rilasciare, rinnovare, ritirare e restituire il passaporto.

L'articolo 8 invece costituisce un'altra importante innovazione rispetto alla legislazione precedente: si stabilisce infatti un termine ragionevole di 15 giorni, entro il quale il passaporto deve essere rilasciato, con una eventuale proroga di altri 15 giorni, ove si ravvisasse l'opportunità di un supplemento di istruttoria. Se scaduti i termini predetti l'istanza non viene accolta, il rifiuto deve essere motivato, indicando le cause che ostano al rilascio. Conoscendo le ragioni del rifiuto, il richiedente può quindi addurre più validi argomenti nell'eventuale ricorso al Ministro degli esteri.

Termini di consegna precisi e motivate ragioni di rifiuto garantiscono al richiedente la certezza di poter usufruire del diritto allo espatrio previsto dalla Costituzione, salvo che non sussistano gli impedimenti già illustrati all'articolo 3.

Cade cioè l'istituto del silenzio-rifiuto che esisteva di fatto con l'attuale legislazione e che rimaneva anche in base all'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge governativo: si tratta di uno degli emendamenti più importanti scaturiti dal dibattito al Senato, sollecitato dal relatore, accolto dalle varie parti politiche e dal Governo.

L'articolo 9, al primo comma, autorizza il Ministero degli esteri ad adottare con proprio decreto particolari norme per il rilascio del passaporto agli emigranti, volendosi consentire di adeguare rapidamente le norme a situazioni nuove, che possono determinarsi a seguito di accordi particolari con altri Stati, com'è già accaduto per i paesi della Comunità economica europea, e sempre con l'intendimento di facilitare e tutelare l'espatrio di lavoratori. Il secondo comma consente al Ministro degli affari esteri « in circostanze eccezionali e con decreto motivato » di sospendere temporaneamente o di limitare il rilascio di passaporti in tre casi: per cause inerenti

alla sicurezza internazionale dello Stato; per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro dell'interno; quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.

A chiarimento delle tre eccezioni sono stati addotti esempi quali lo stato di guerra o di grave tensione con un altro Stato o di sanzioni deliberate dall'ONU, il caso di cittadini italiani che intendano collaborare con associazioni o gruppi esteri che agiscono contro la sicurezza dello Stato, il verificarsi di circostanze nelle quali il cittadino, esponendo la propria vita e i propri beni, possa coinvolgere lo Stato o la vita o la libertà di altri cittadini e in genere gli interessi della collettività; se tali circostanze non si verificano, egli è libero di recarsi dove crede a proprio rischio e pericolo.

Si tratta, quindi, di una facoltà di rifiuto concessa al Ministro degli esteri in circostanze eccezionali e che deve essere motivata; di questa facoltà ci si avvale solo quando vi siano interessi generali della collettività nazionale da difendere e solo in conseguenza di rapporti con altri stati, anche per le cause inerenti alla sicurezza interna. Il decreto ha, per sua natura carattere di generalità, anche se può applicarsi ad un solo singolo caso specifico.

Gli articoli 10 e 11 indicano le procedure per il ricorso avverso tutti i casi di rifiuto (e di ritiro) per le cause previste agli articoli 3, 9 e 12. Vi sono due vie alternative: 1) il ricorso gerarchico al Ministro degli affari esteri la cui decisione può essere impugnata anche nel merito, davanti al Consiglio di Stato (articolo 11); la sentenza del Consiglio di Stato deve essere eseguita dalla Amministrazione entro 15 giorni dalla comunicazione. Qualora entro 30 giorni il Ministro degli esteri non risponda, decorrono i termini per l'impugnazione in sede giurisdizionale. Nei casi di rifiuto per i motivi di cui all'articolo 3 o di ritiro ai sensi dell'articolo 12 l'interessato può anche ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Il termine è sempre di 30 giorni, prorogabili, a 45 quando l'autorità competente si trovi in paesi extra-europei.

Il Consiglio di Stato ha giurisdizione esclusiva (articolo 11) contro tutti i provvedimenti definitivi e decide pronunciandosi anche nel merito.

Vi è all'articolo 28 una norma transitoria in base alla quale fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regio-

nali la competenza è attribuita al tribunale del capoluogo della provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato il rilascio del passaporto; la decisione del tribunale è inappellabile.

L'articolo 12 regola il ritiro da parte delle autorità delegate indicate dall'articolo 5.

Dal terzo comma risulta che per i minori si è sostituito con il ritiro a fatti accertati il rifiuto, prima collocato tra le cause ostative al rilascio previste dall'articolo 3.

Nulla di particolare da osservare all'articolo 13, che detta norme in caso di smarrimento del passaporto.

Negli articoli compresi tra il 13 e il 19 vengono definite le modalità per la richiesta, le caratteristiche, la durata e il costo dei passaporti ordinari. Nell'articolo 14, confermato il principio che il passaporto ordinario è individuale, sono state incluse tutte le norme riguardanti diverse categorie di minori. La prima riguarda i minori di anni 10, che possono ottenere il passaporto individuale a determinate condizioni. La seconda concerne i minori di anni 16 che possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, al fine di ridurre l'onere, specialmente per le famiglie numerose.

L'articolo 16 limita il numero dei documenti richiesti. L'articolo 17 estende la validità a cinque anni (salvo per coloro che non hanno ancora soddisfatto gli obblighi di leva, per i quali è ridotta ad un anno).

In tal modo si elimina la differenza oggi esistente tra i passaporti normali e quelli rilasciati per i paesi della Comunità economica europea. Si semplifica anche la procedura per il rinnovo, che, per altro, non può estendersi oltre i dieci anni.

Con l'articolo 18 si equipara il costo dei passaporti rilasciati all'interno e all'estero, stabilendo la cifra relativamente modesta di lire 1000, oltre il costo del libretto.

L'articolo 19 riduce a quattro le categorie aventi diritto alla gratuità del passaporto ed include tra queste gli emigranti, cui era già stata concessa con l'apposita legge da una richiamata. L'articolo 20 riguarda i passaporti collettivi, l'articolo 21 quelli per gli stranieri e per gli apolidi. L'articolo 22 concerne coloro che risiedono o dimorano nella fascia di frontiera e non richiede particolare illustrazione.

L'articolo 23 disciplina il rilascio di passaporti diplomatici e di servizio.

L'articolo 24 stabilisce le sanzioni penali per chi contravviene alle norme contenute nella presente legge. Si tratta di norme che

non esistono nella legislazione vigente. Lo espatrio clandestino attualmente è disciplinato dalla legge di pubblica sicurezza, ma tale reato è stato eliminato nel nuovo testo già approvato dal Senato. Tutte le norme penali in materia di passaporti vengono quindi raccolte nella presente legge. Si elimina anche la sanzione del ritiro del passaporto per chi lo usi per destinazioni non consentite. Attualmente il ritiro avviene in base a circolari amministrative, che non trovano riferimento nella legislazione vigente, e quindi sono illegittime.

In conseguenza delle norme contenute nel presente disegno di legge, poiché il passaporto è valido per tutti gli stati, i cui governi sono riconosciuti dalla Repubblica italiana, lo uso abusivo del passaporto potrebbe avvenire solo per gli stati non riconosciuti (Corea del nord, Cina, Vietnam del nord e Repubblica popolare tedesca), ma non è sembrato che tale eventualità potesse essere perseguita penalmente.

Se un cittadino ha ottenuto il passaporto, significa che ha assolto gli obblighi di legge che gli consentono di esercitare il diritto di espatrio previsto dalla Costituzione. Il cittadino non può pretendere che questo documento diplomatico gli venga rilasciato per paesi con i quali non esistono qui rapporti che producano di regola come conseguenza una reciprocità nella tutela dei rispettivi cittadini all'estero; ma se, consapevole di essere privo di protezione diplomatica, egli volesse recarsi anche in paesi non riconosciuti, non vi è ragione di proteggerlo contro la sua volontà, punendolo per di più per questo comportamento. Una vera democrazia non ha nulla da temere dalla conoscenza che un suo cittadino può fare delle istituzioni di un altro paese, comunque esso sia governato, e dagli eventuali giudizi e confronti che ne può dedurre.

Da una più vasta ed approfondita conoscenza tra i popoli, infatti, non possono che derivare conseguenze positive. Questo convincimento è l'indice della forza di un ordinamento veramente libero e democratico: sono gli stati totalitari che temono e limitano la libera circolazione dei cittadini propri o di altri stati e macchiano i propri confini del sangue di coloro che, vistosi negare il diritto di recarsi all'estero, di solito per ragioni politiche, sono costretti a ricorrere all'espatrio clandestino. Per questo l'articolo 158 della vecchia legge fascista di pubblica sicurezza, oggi soppresso, consentiva l'uso

delle armi contro chi tentasse clandestinamente l'espatrio.

Tra le disposizioni transitorie e finali, l'articolo 27 recepisce il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernente la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli stati membri della Comunità economica europea.

L'articolo 28 stabilisce la competenza e i termini entro cui devono decidere i tribunali ordinari, fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi di cui all'articolo 125 della Costituzione.

Il testo trasmesso dal Senato contiene importanti modifiche rispetto al disegno di legge presentato dal Governo, modifiche che sono il frutto della costruttiva collaborazione dei relatori, del Governo stesso e dei rappresentanti di ogni parte politica, al fine di assicurare ai cittadini la certezza di poter esercitare il diritto all'espatrio, purché abbiano assolto gli obblighi di legge; si dà in tal modo scrupolosa e concreta attuazione alla norma costituzionale. Alcune modifiche concedono particolari agevolazioni agli emigranti ed ai minori, che per altro sono tutelati nei confronti di chi abbia doveri giuridici o morali nei loro confronti; sono rese più rapide, più facili e più economiche le pratiche per il rilascio del documento e per i ricorsi in caso di rifiuto, stabilendo termini precisi e ragionevolmente brevi; se ne estende la validità e la durata.

Mi pare meriti apprezzamento anche la distribuzione organica della materia nei vari articoli e la loro precisa formulazione. È una legge che rispetta i principi di libertà e di rispetto della personalità umana cui si ispira la nostra Costituzione e sui quali si fonda il nostro sistema democratico. Questo disegno di legge favorisce e facilita i rapporti tra i cittadini italiani e quelli di tutti gli altri paesi del mondo, recando un suo valido contributo alla reciproca conoscenza e comprensione e quindi al progresso, nel rispetto di ciascuno e nella pace.

È certo questa una delle leggi più aperte ed avanzate tra quante ne esistono in materia ed affinché questa quarta legislatura possa, prima di concludersi, dare agli italiani una legge organica e lungamente attesa, sia consentito al relatore di raccomandarne ai colleghi l'approvazione nel testo che ha avuto lo onore di illustrare.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

TOROS. Desidero associarmi alle considerazioni svolte dal relatore e mi auguro che la Commissione approvi rapidamente questo disegno di legge.

Mi sembra questa debba essere la degna conclusione del lungo dibattito svoltosi non solo in questa sede e in questa legislatura, ma anche al Senato e nelle precedenti legislature. È una cosa molto più importante che si sia finalmente giunti alla modifica della legislazione sui passaporti, ma ancor più che si sia finalmente riconosciuto a tutti i cittadini un vero e proprio diritto di libera circolazione in tutti gli stati del mondo. Sarebbe ora auspicabile, come è stato fatto rilevare anche al Senato, che si potesse giungere anche ad una circolazione senza alcuna regolamentazione: a questo proposito è bello rilevare i risultati raggiunti nell'ambito della cosiddetta piccola Europa, in cui già i lavoratori possono liberamente circolare da uno stato all'altro con il solo libretto di lavoro, mentre a tutti i cittadini è consentito servirsi di un semplice documento di identità. Vi sono ancora altri obiettivi da raggiungere, ma, tenendo conto della realtà in cui operiamo e delle caratteristiche che, purtroppo, sono proprie del mondo e della società attuale, dobbiamo ritenere che ancora a lungo sarà necessario un formale passaporto. Ragione di più questa per essere favorevoli all'attuale legge, in quanto con essa risolviamo un annoso problema di diritto, sostituendo il concetto della concessione che trionfava nelle precedenti legislazioni con quello del diritto, nel rispetto dello spirito e della lettera degli articoli 1, 16 e 35 della Costituzione.

Voterò quindi a favore di questo provvedimento e mi auguro che tutti i colleghi componenti la Commissione vogliano seguire il mio esempio.

DIAZ LAURA. Desidero riconfermare in questa sede la posizione già espressa dai colleghi del mio gruppo al Senato, posizione che è stata innanzi tutto di collaborazione, sicché giustamente è stato riconosciuto che il provvedimento è il frutto della più ampia collaborazione di tutti i settori, e quindi di adesione in linea di larga massima, adesione che però in sede di voto si è tradotta in una posizione di astensione, a causa di una serie di anomalie giuridiche e politiche che si possono ancora riscontrare in questo disegno di legge.

Vorrei comunque sottolineare che la nostra è un'astensione fortemente positiva e quindi è anche nostro l'augurio che la legge

venga quanto prima definitivamente approvata.

LOMBARDI RICCARDO. Solo per preannunciare il voto favorevole del mio gruppo porto dopo una lunga serie di discussioni, di ad una legge lungamente attesa e giunta in rinvii, di difficoltà. Mi compiaccio inoltre che alla fine della legislatura il Parlamento sia riuscito per lo meno a varare un provvedimento lungamente atteso e che segna un notevole passo in avanti sulla via dell'abolizione di norme assolutamente incompatibili con lo spirito e la lettera della Costituzione italiana.

STORCHI. Sono pienamente d'accordo con il relatore nel rilevare i tanti vantaggi che apporta questa legge a tutti i cittadini italiani, ed in modo particolare agli emigranti i quali, pur essendo già stati favoriti con l'introduzione del passaporto gratuito a loro favore, attendono con ansia anche le ulteriori norme emanate nel loro interesse in questa nuova legge, norme che certamente saranno della massima utilità in un settore per noi così importante come quello dell'emigrazione.

Questa legge per altro pone anche dei nuovi compiti, in sede di attuazione, ai due dicasteri interessati, il Ministero degli esteri e il Ministero degli interni, in particolare per quanto riguarda la documentazione necessaria per il rinnovo del passaporto. Nella legge infatti è stabilito che è necessario esibire lo stato di famiglia ed altri certificati che all'estero non è facile procurarsi e quindi si dovrà provvedere in sede di attuazione ad ovviare a queste difficoltà.

Vorrei inoltre chiarire l'interpretazione data dal relatore all'articolo 9, circa la possibilità di negare il permesso di recarsi in dati paesi per gravi motivi di salute o sicurezza. Il relatore, infatti, mi sembra che abbia dato un significato di riferimento all'interesse collettivo alla norma prevista dal quinto comma di detto articolo.

BEMPORAD, *Relatore*. Si deve avere riguardo sia all'interesse collettivo che a quello singolo: ci si riferisce cioè a quei casi in cui, correndo un rischio in proprio, il cittadino coinvolge anche l'intera collettività nazionale. Si può portare come esempio il caso di un paese estero in cui vi sia una grave infezione, per cui il cittadino che vi si recasse, oltre a correre un grave rischio per la propria salute, metterebbe in pericolo anche tutti gli altri suoi connazionali, potendo egli, al suo rientro, essere portatore dell'infezione.

Il diritto del cittadino all'espatrio non può essere contestato quando egli intenda, a proprio rischio e pericolo, affrontare determinate situazioni che possono rivelarsi pericolose per la sua incolumità; il limite va posto invece quando vi sia da tutelare anche un interesse più generale, sono gli interessi della collettività che il singolo non può permettersi di porre in pericolo.

STORCHI. Vorrei sottolineare la particolare importanza dell'articolo 12, là dove prevede il ritiro del passaporto a coloro che si trovino all'estero e non abbiano adempiuto ai loro obblighi alimentari nei confronti di congiunti, o comunque aventi diritto, rimasti in patria. Vorrei però chiedere al relatore quale sia in pratica la conseguenza ulteriore per i cittadini di questo provvedimento di ritiro del passaporto.

BEMPORAD, *Relatore*. Un tale provvedimento comporta l'immediato rimpatrio e l'applicazione di sanzioni penali.

STORCHI. All'articolo 19 si stabilisce che tutti i documenti relativi al passaporto devono essere redatti in carta libera, e su ciò sono completamente d'accordo, ma vorrei chiedere se tale norma riguarda anche i documenti eventualmente rilasciati all'estero dai consolati, per i quali sono previste particolari tariffe.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per gli affari interni*. Il problema è risolto dalla prima parte dell'articolo 19, in cui si fa esplicito riferimento alle pratiche svolte « in Italia o all'estero ».

BRUSASCA. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Storchi ed a mia volta mi dichiaro favorevole a questo provvedimento. Vorrei soltanto sottolineare due punti particolari.

Una prima osservazione riguarda la lettera d) dell'articolo 3, relativa alla non concessione del passaporto per le persone nei cui confronti penda procedimento penale. Conosco una situazione nella quale 70 o 80 persone sono compromesse in un'importazione clandestina di oli lubrificanti dalla Svizzera. Il processo dura da sei anni e alcune di queste persone, pur avendo documentato la loro estraneità al fatto, non possono ottenere il passaporto.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alla lettera c) dell'articolo 3 si prevede che l'autorità giudiziaria possa dare il nulla osta per il rilascio del passaporto, mentre il procedimento è pendente.

BRUSASCA. Sarebbe opportuno stabilire in quali termini l'autorità giudiziaria debba dare il nulla osta. L'espressione « salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente » è alquanto generica, per cui sarebbe opportuno stabilire un termine entro il quale l'autorità giudiziaria debba pronunciarsi. Ho del resto già citato gli inconvenienti derivanti dal caso a mia conoscenza: vi sono persone che non possono esercitare attività petrolifera a causa di un processo che dura da sei anni.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quello da lei citato dovrebbe essere uno dei casi in cui l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta per ottenere il passaporto.

BRUSASCA. Spero che questa nostra discussione e le sue risposte siano utili alla risoluzione della situazione in cui si trovano le persone di cui pocanzi ho parlato.

Un'altra osservazione riguarda, all'articolo 19, il non pagamento della tassa per il rilascio o il rinnovo del passaporto da parte degli indigenti. Ora vorrei che si precisasse meglio il senso della parola « indigente », che ricorre ormai da cento anni nelle nostre legislazioni, pur essendo conosciuti, ovviamente, i suoi termini di riferimento.

Nel caso di una famiglia del sud, con sette od otto bambini, che non versa nelle condizioni formali, classiche di indigenza, e che intende emigrare, quali valutazioni si faranno?

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Coloro che credono di trovarsi in una situazione di indigenza possono munirsi del certificato di povertà o di quello di nullatenenza.

BRUSASCA. Propongo comunque che nel regolamento che sarà fatto si tenga presente l'opportunità di dare alla parola « indigente » un significato moderno, e non arcaico.

SCELBA. Nell'articolo 17, al penultimo comma, si stabilisce che all'atto del rinnovo del passaporto devono essere comprovati il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia, ecc.

In pratica ciò significa che il cittadino, all'atto del rinnovo del passaporto, dovrà seguire tutta la procedura che ha seguito per il rilascio del passaporto, producendo tutta la documentazione richiesta nuovamente. Sarebbe meglio, a mio avviso, specificare che il rinnovo del passaporto si può ottenere mediante una semplice dichiarazione da parte dell'interessato di trovarsi in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Mi pare assurdo dover obbligare milioni di cittadini a ripresentare ogni cinque anni la documentazione richiesta per il rilascio *ex novo* del passaporto.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sul piano burocratico l'obiezione dell'onorevole Scelba è valida, in quanto non vi è dubbio che la procedura richiesta per il rinnovo del passaporto equivale a quella richiesta per il rilascio dello stesso. Comunque la normativa ha la sola finalità di tutelare i minori e i familiari nei confronti dei quali sussistano obblighi di mantenimento.

SCELBA. Dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione del cittadino, da cui risulti che si trova nelle condizioni previste dalla legge per il rinnovo del passaporto. In caso contrario, non esisterebbero agevolazioni alcune per il rinnovo del passaporto, rinnovo che corrisponderebbe per la documentazione richiesta, nei fatti, ad un rilascio del passaporto *ex novo*.

Nel timore che qualche cittadino possa dichiarare il falso, non possiamo obbligare milioni di altri cittadini a presentare daccapo tutta la documentazione prevista per il rilascio del passaporto.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La dichiarazione ipotizzata dall'onorevole Scelba costringerebbe, a tutela dei minori e del coniuge e di tutti gli altri eventuali aventi diritto, l'autorità di pubblica sicurezza a svolgere essa tutte le indagini dirette ad accertare la persistenza dei necessari nulla osta e la mancanza di ostacoli sopravvenuti, come quello che potrebbe essere rappresentato dalla nascita di altri figli dopo il rilascio del passaporto. È indubbio infatti che in 5 anni possono sorgere moltissimi fatti nuovi e quindi è giustificato, anche per il prolungamento di validità del passaporto che si dispone con questa legge, il fatto di richiedere al cittadino un minimo disturbo per l'esibizione di documenti che evitano il lungo e completo *iter* di indagini di ufficio. Inoltre con la norma proposta il cittadino potrà munirsi per tempo dei documenti necessari in modo che poi, giunto il momento del rinnovo, ogni cosa potrà essere sbrigata con la massima celerità, cosa che non sarebbe possibile se fossero gli uffici a dover accertare la posizione del richiedente. Questa della presentazione di alcuni documenti per il rinnovo può sembrare un inutile sacrificio richiesto ai cittadini, mentre in realtà non è altro che la contropartita della maggiore validità concessa al passaporto.

SCELBA. A parte la questione di fondo circa la durata del passaporto (a proposito della quale nel 1960 io ebbi occasione di presentare un disegno di legge che prevedeva la durata illimitata di questo documento), vorrei far osservare all'onorevole Sottosegretario che, nonostante tutte le argomentazioni da lui addotte rimane fermo il fatto che se per il rinnovo è necessario presentare tutti i documenti richiesti per il primo rilascio, non certo di rinnovo si può parlare, ma piuttosto di nuovo rilascio. Si tratterebbe di vero e proprio rinnovo se al cittadino venisse richiesto soltanto di sottoscrivere una dichiarazione in cui egli affermi di trovarsi nelle stesse condizioni già accertate al momento del primo rilascio del passaporto. Se poi un cittadino dichiarerà il falso, ne sopporterà tutte le conseguenze penali, ma non si può, nel presupposto che un cittadino su mille possa sottoscrivere una dichiarazione falsa, costringere anche tutti gli altri 999 cittadini alla presentazione di documenti che attestino quella buona fede, che dovrebbe essere presupposta, da parte di uno Stato moderno e democratico.

Un'altra osservazione riguarda il dettato dell'articolo 26 che, salvo prova contraria, prevede al momento della scadenza dei passaporti attualmente in vigore, la necessità di ripresentare tutti i documenti per ottenere *ex novo* il rilascio di un nuovo passaporto in base alle nuove norme introdotte da questa legge.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ripeto che, effettivamente, per il rinnovo dei passaporti attuali il cittadino dovrà munirsi di tutti i documenti previsti per il rilascio dalla presente legge, e questo si è reso necessario per tutelare quei diritti dei minori e dei familiari di cui ho già prima parlato.

SCELBA. Il problema non è questo, ma piuttosto quello della necessità di far credito al cittadino, accettando per buone, fino a prova contraria, le sue dichiarazioni. In questo senso, la legge in esame aggiunge le richieste presenti nella legislazione attualmente vigente, che essa intende riformare.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non posso che riconfermare che questa legge intende essere l'esatta applicazione del principio costituzionale per cui un cittadino deve poter ottenere il passaporto purché abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla legge.

BEMPORAD, *Relatore*. Vorrei rispondere all'ultima osservazione dell'onorevole Scelba



e cioè che mentre oggi non è necessario alcun documento per ottenere il rinnovo, con questa legge sarà invece richiesta l'esibizione di diversi certificati. Il fatto è che si tratta di una disposizione transitoria, resa necessaria dal fatto che ci si appresta ad introdurre in questa materia una regolamentazione del tutto diversa da quella precedente ed indubbiamente sotto ogni aspetto più favorevole per i cittadini.

In questa prima fase di applicazione si richiede probabilmente un maggior sacrificio al cittadino, ma non si deve dimenticare che come valida contropartita è concessa prima di tutto l'estensione della validità e della durata del passaporto e tutta un'altra serie di innegabili benefici.

Tutto sommato, non mi pare che ne derivi un danno per il cittadino.

SCELBA. Ripeto che dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione del cittadino di trovarsi nelle condizioni stabilite per il rilascio del passaporto.

In virtù di questa legge, poi, tutti i cittadini in possesso di passaporto, anche coloro che lo hanno ottenuto da un anno sono costretti a presentare *ex novo* la documentazione prevista dal disegno di legge in esame. Ciò mi pare assurdo, quando sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione del cittadino di trovarsi in possesso dei requisiti richiesti.

BEMPORAD, *Relatore*. Si richiede una nuova documentazione perché ora il passaporto viene ad avere una durata maggiore, è concesso con condizioni maggiori di facilitazioni e perché possono essere mutale nel frattempo le situazioni familiari di alcuni cittadini.

SCELBA. Comunque viene meno quell'atteggiamento di pregiudiziale fiducia, che la amministrazione, nei confronti del cittadino, dovrebbe avere cura di assumere in ogni circostanza.

BEMPORAD, *Relatore*. Non nego che quanto è stato fatto presente dall'onorevole Scelba abbia una certa validità. Ma mi pare che già molte difficoltà prima esistenti nelle procedure per il rilascio del passaporto siano state ridotte proprio con le norme previste dall'articolo 12 del disegno di legge. In fin dei conti il cittadino deve presentare solamente tre documenti.

RUSSO CARLO. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Scelba, che mi sembrano rispondenti allo spirito con il quale dobbiamo affrontare il provvedimento in materia di semplificazioni amministrative. Ma chiunque abbia responsabilità di Governo, co-

nosce le resistenze che si incontrano negli uffici di fronte ad ogni innovazione.

Occorre per altro partire da una posizione pregiudiziale di fiducia nei confronti del cittadino. Dal momento che si prevede sufficiente una dichiarazione del cittadino per quanto riguarda la sua situazione penale, non vedo per quale motivo la stessa dichiarazione non debba essere ritenuta sufficiente agli effetti previsti dall'articolo 17. È evidente che il cittadino che dichiarasse il falso, verrebbe ad assumersene tutte le responsabilità.

Prego il rappresentante del Governo di valutare queste osservazioni, esaminando per avventura l'opportunità di rendere, in sede di interpretazione di questo articolo, una sua esplicita dichiarazione in tal senso. Forzando un poco il dettato della norma, si potrebbe ritenere sufficiente in sede regolamentare in riferimento all'espressione « devono essere comprovati » una dichiarazione del cittadino, che si assume piena responsabilità dell'atto che compie.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La dichiarazione del cittadino di non essere soggetto a procedimento penale è diretta ad esentare l'interessato dalla presentazione di una documentazione che molto più rapidamente può essere fatta all'interno dell'amministrazione dello Stato dall'autorità di pubblica sicurezza. La documentazione dei carichi pendenti da procedimenti penali, prestandosi ad una non obiettiva e mai completa informazione da parte del cittadino, è stata riservata agli accertamenti dell'autorità competente.

Vorrei ricordare ai colleghi che sulla necessità di una rigida tutela dei minori, dei familiari e degli aventi diritti agli alimenti, anche al Senato tutti si sono dichiarati d'accordo, avendo riconosciuto la necessità di una rigida applicazione del precetto costituzionale in materia. Ed è appunto a questi concetti che dobbiamo richiamarci per comprendere i motivi di alcune norme, in quanto esse sono poste appunto per evitare che un cittadino possa espatriare per evitare di far fronte ai propri doveri: ecco quindi i motivi per cui viene richiesta l'esibizione del certificato di famiglia all'atto del rinnovo del passaporto. Questo infatti impedirà qualsiasi possibilità di sfuggire alla legge, visto che questo certificato è pienamente probante, diversamente da quelle che potevano essere le informazioni raccolte dai carabinieri circa il comportamento dei singoli. Soltanto in questo modo il rilascio del passaporto, che rappresenta indubbiamente un diritto del cittadino, non potrà

servire per violare la legge. È del tutto probabile infatti che in 5 anni possano verificarsi nell'ambito di una famiglia profonde trasformazioni (nascita o morte di figli, raggiungimento della maggiore età degli stessi, ecc.), il che d'altra parte non esclude che in questo periodo di tempo si siano maturate situazioni che pongono il cittadino in una situazione più favorevole, per cui potrebbe ad esempio non presentare più alcuni documenti (nulla osta, consensi) ove dallo stato di famiglia risulti che essi non sono più necessari.

Non credo inoltre sia possibile in questo caso limitarsi a richiedere al cittadino una semplice dichiarazione, in quanto se è vero che il principio di tale dichiarazione è stato ammesso per altre branche dell'amministrazione (vedi concorsi), è anche vero che tale dichiarazione conserva la sua efficacia solo fino al momento in cui una certa procedura è giunta a compimento (vincita del concorso). Se quindi volessimo estendere anche a questo campo tale principio non migliorerebbe niente, in quanto il cittadino dovrebbe rilasciare una dichiarazione al momento in cui fa la richiesta del passaporto, ma dovrebbe poi in un secondo momento presentare comunque anche la documentazione richiesta.

Indubbiamente mi dispiace di dover contestare le affermazioni di un membro così autorevole di questa Commissione il quale esprime in nobilissimi termini quelle necessità di reciproca fiducia tra cittadino e stato, su cui tutti concordiamo ma qui è necessario tutelare i diritti dei terzi, diritti cui si è ritenuto di dover attribuire un'importanza primaria, e questo con l'accordo di tutte le parti politiche.

RUSSO CARLO. Vorrei fare osservare all'onorevole sottosegretario che io convengo con le sue osservazioni, ma che esse non contrastano con la posizione assunta dall'onorevole Scelba, il quale sostiene che l'articolo 17, disponendo che il passaporto può essere rinnovato e che per il rinnovo « devono essere comprovati il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia... », non fissa un particolare modo per comprovare quanto stabilito, per cui nulla vieta che, ad esempio, il possesso della cittadinanza possa essere comprovato, invece che con un certificato, con una semplice dichiarazione. Tutto ciò, come dicevo e come si può facilmente constatare, non contrasta affatto con le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario, in quanto, preso atto di esse, ci si limita a chiedere che in sede di interpretazione della legge si permetta che il possesso dei requisiti venga com-

provato con una semplice dichiarazione. A favore di questa che mi sembra una richiesta quanto mai ragionevole militano anche ragioni pratiche, tra cui la grande mole di lavoro da cui sono oberati gli uffici che dovrebbero rilasciare i certificati necessari.

Forse l'errore che ancora una volta è stato commesso in questa legge è stato quello di immettere in essa norme troppo particolari, che dovrebbero piuttosto formare oggetto di regolamento. Ritengo infatti che nella legge sia indispensabile limitarsi strettamente alla statuizione dei principi generali, lasciando poi a chi dovrà applicarli lo stabilire il modo.

Vorrei infine far osservare che l'attuale formulazione dell'articolo 17 consente l'interpretazione prospettata dall'onorevole Scelba, e se quindi l'onorevole sottosegretario vorrà assicurarli che in sede di applicazione l'interpretazione che verrà data alla norma sarà quella indicata, non sarà necessario presentare emendamenti e si potrà approvare il testo pervenutoci dal Senato.

Oggi si parla molto di semplificazione, ed addirittura di delegificazione, ma si tratta di un parlare vuoto e senza costrutto se non ci decideremo a cominciare ad applicare quando è possibile i principi enunciati, come, a mio parere, è possibile fare in questo caso.

FERRI MAURO. Aderisco alle considerazioni svolte dall'onorevole Russo circa la questione in discussione.

All'espressione « devono essere comprovati », di cui al penultimo comma dell'articolo 17, in sede di interpretazione può essere dato il senso che sia sufficiente una dichiarazione del cittadino di trovarsi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Scelba potrebbero essere fugate da una dichiarazione del rappresentante del Governo, nel senso che l'amministrazione seguirà ad ispirarsi al principio informatore della stessa legge di una massima economia nella prescrizione di adempimenti da parte del cittadino per ottenere il rinnovo del passaporto. In tal modo, l'onorevole Scelba potrà rinunciare alla presentazione di emendamenti, che avrebbero l'immediata conseguenza di rinviare la legge al Senato. Non dobbiamo infatti dimenticare che la legge è molto attesa e che il Parlamento è prossimo alla fine della legislatura, per cui si può correre il rischio che il provvedimento non venga approvato in tempo utile.

CODACCI PISANELLI. Desidero associarmi alla richiesta dell'onorevole Scelba. Ritengo tuttavia che la soluzione dell'interpreta-

zione in sede amministrativa non possa essere sufficiente per conseguire quanto è stato auspicato durante la discussione.

Credo che per raggiungere lo scopo di una ulteriore semplificazione delle procedure richieste per il rinnovo del passaporto sia opportuno ricorrere ad emendamenti formali. L'articolo 16 infatti distingue nettamente tra la comprova del possesso della cittadinanza italiana e la dichiarazione per iscritto di essere o meno sottoposto a procedimento penale.

Se si vuole arrivare alla soluzione indicata dall'onorevole Scelba, ritengo che la via migliore sia quella dell'emendamento formale. E credo che un emendamento del genere preannunciato non possa sottrarre molto tempo ad una rapida approvazione del provvedimento anche dall'altro ramo del Parlamento.

Comunque il problema più importante non è quello relativo al possesso della cittadinanza italiana (se fosse stata nel frattempo perduta sarebbe sempre possibile accertarlo) ma è quello concernente la tutela dei minori. E in tutti i casi in cui si debba rilasciare un passaporto, la questura potrebbe telegrafando all'ufficio anagrafico del comune da cui il cittadino proviene, per conoscere lo stato di famiglia dell'interessato.

FERRI MAURO. Anche se l'articolo 16 prescrive che l'interessato debba comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia, questo non esclude che possa essere la questura a fornire le prove relative, che possono essere telegraficamente acquisite, come accennava l'onorevole Codacci Pisanelli.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho alcuna difficoltà nell'aderire ai suggerimenti ed alle tesi espressi dall'onorevole Russo ed appoggiati dall'onorevole Ferri.

Salve le considerazioni sulle finalità che hanno la documentazione o la comprova della persistenza delle condizioni per cui è stato rilasciato cinque anni prima il passaporto, ritengo che molte considerazioni potrebbero essere svolte in favore della possibilità di affidare al regolamento il modo di comprovare il possesso della cittadinanza italiana e accertare lo stato di famiglia nel caso di rinnovo del passaporto. Mi pare sia possibile anche accettare l'interpretazione secondo la quale la prova dell'esistenza di determinati requisiti da parte del cittadino richiedente il rinnovo del passaporto possa essere data in qualunque modo, anche d'ufficio.

L'accenno della comprova nei modi di legge dell'identità, del possesso della cittadinanza italiana, ecc., previsto dall'articolo 1, non è ripetuto nell'articolo 17, relativo al rinnovo del passaporto, in quanto si dice che il possesso della cittadinanza italiana e dello stato di famiglia devono essere semplicemente comprovati. Mentre per quanto riguarda il nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge dovrà essere l'interessato a preoccuparsi di produrre l'assenso della moglie o l'autorizzazione del giudice tutelare, qualora risulti dallo stato di famiglia una situazione per la quale tali attestati siano necessari per il nulla osta.

Prego pertanto l'onorevole Scelba, per accelerare l'iter di questo provvedimento, di non insistere sui suoi emendamenti, dandogli atto che il Governo accetta l'interpretazione in discussione, che tende a semplificare le procedure, salva sempre l'esigenza derivante dall'osservanza degli obblighi di legge previsti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore e il rappresentante del Governo hanno più volte avuto occasione di intervenire. Passiamo agli articoli del provvedimento. Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.

(È approvato).

#### ART. 3.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della

persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

c) coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata;

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'Autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro della difesa o l'Autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

(È approvato).

#### ART. 4.

I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dal precedente articolo sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione ter-

ritoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il passaporto è rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro degli affari esteri e, per sua delega:

a) in Italia: dai Questori e, in casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;

b) all'estero: dai Rappresentanti diplomatici e consolari.

(È approvato).

#### ART. 6.

Le domande relative ai passaporti vengono presentate:

a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla Questura o all'Ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al Comando locale dei carabinieri o al Comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;

b) all'estero: alle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.

(È approvato).

#### ART. 7.

L'Autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all'Ufficio o alla Rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'Autorità di residenza può delegare a provvedere l'Autorità competente per domicilio o per dimora.

(È approvato).

#### ART. 8.

La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.

L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1967

passaporto, richiede, ove necessario, il completamento dell'istruttoria, o rigetta l'istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.

Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, è prorogato di altri quindici giorni.

Il passaporto è consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la domanda è stata presentata o anche direttamente dall'Ufficio competente per il rilascio.

(È approvato).

#### ART. 9.

Il Ministro degli affari esteri può con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.

Il Ministro degli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale:

a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;

b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro dell'interno;

c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.

L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.

(È approvato).

#### ART. 10.

Contro i provvedimenti delle Autorità delegate ai sensi dell'articolo 5 è ammesso ricorso al Ministro degli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall'articolo 8. Sul ricorso il Ministro degli affari esteri provvede con decreto motivato.

Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisio-

ne del Ministro degli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale.

Il termine di 30 giorni è prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell'Autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.

Contro i provvedimenti delle Autorità delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell'articolo 3 e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall'articolo 12, l'interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.

(È approvato).

#### ART. 11.

Sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato, che decide pronunciandosi anche in merito.

La decisione del Consiglio di Stato deve essere eseguita dall'Amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

(È approvato).

#### ART. 12.

Il passaporto è ritirato, a cura di una delle Autorità indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.

Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivino da pronuncia dell'Autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.

Il passaporto può essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attività immorali o vi presta lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.

Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1967

## ART. 13.

Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle Autorità indicate all'articolo 5: egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all'articolo 8.

(È approvato).

## PASSAPORTI ORDINARI

## ART. 14.

Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate nella presente legge.

Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a):

1) i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui uso è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione — rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'articolo 3, lettera a) — il nome della persona, dell'ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati.

La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto;

2) i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto.

(È approvato).

## ART. 15.

Il passaporto ordinario:

a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;

b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia, firmata ed autenticata.

(È approvato).

## ART. 16.

All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia.

Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.

Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonché due fotografie di cui una autenticata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

## ART. 17.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato.

Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.

La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva non può superare il periodo di un anno.

Il passaporto ordinario può essere rinnovato, anche prima della scadenza ed entro i sei mesi successivi, per un periodo non superiore a quello massimo previsto dalla legge. All'atto del rinnovo devono essere comprovati il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia e devono essere prodotti il nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge.

Decorsi dieci anni dalla data del rilascio, il passaporto non è più rinnovabile.

RUSSO CARLO. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario a proposito di questo articolo e non insisto nella presentazione di emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 18.

Per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero è dovuta la tassa di lire 1.000 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo del libretto.

Il costo del libretto è determinato dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero del tesoro.

## IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1967

Per i minori iscritti sui passaporti dei genitori o di altre persone che li accompagnino non è dovuta alcuna tassa.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.

(È approvato).

## ART. 19.

Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:

a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;

b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) dagli indigenti.

Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa

(È approvato).

## PASSAPORTI SPECIALI

## ART. 20

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed è di durata non superiore a quattro mesi.

Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assenti o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a).

Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.

Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.

La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci — è dovuta una tassa di lire trecento.

(È approvato).

## ART. 21.

Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

(È approvato).

## ART. 22

A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

(È approvato).

PASSAPORTI DIPLOMATICI  
E DI SERVIZIO

## ART. 23.

Il Ministro degli affari esteri può stabilire che siano rilasciati passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

## DISPOSIZIONI PENALI

## ART. 24.

Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila

La pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire venticinquemila a lire

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1967

trecentomila se il passaporto era stato negato o ritirato.

La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.

(È approvato).

#### ART. 25.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

(È approvato).

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 26.

I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla loro scadenza.

(È approvato).

#### ART. 27.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernente la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

(È approvato).

#### ART. 28.

Fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 è attribuita al Tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato il rilascio del passaporto.

Il Tribunale decide in camera di consiglio, sentito, ove richiesto, l'interessato e senza necessità di ministero di procuratore o di avvocato.

La decisione del Tribunale è inappellabile.

Contro i provvedimenti delle Autorità delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera b), il

ricorso, in via alternativa, di cui al quarto comma dell'articolo 10 è deferito, con le stesse modalità, alla competenza del Tribunale del capoluogo della provincia dell'ultima residenza dell'interessato nel territorio della Repubblica.

Il Tribunale adito decide entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Norme sui passaporti » (Approvato dal Senato) (4337):

Presenti . . . . .	24
Astenuti . . . . .	5
Votanti . . . . .	19
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Bemporad, Bettiol, Brusasca, Cantalupo, Cariglia, Codacci Pisanelli, Di Primio, Ferri Mauro, Foderaro, Folchi, Forlani, Gonella Guido, Lombardi Riccardo, Russo Carlo, Selba, Storchi, Toros, Vedovato, Zaccagnini.

#### Si sono astenuti:

Diaz Laura, Melloni, Sandri, Serbandini, Tagliaferri.

#### Sono in congedo:

Bellotti e Pedini.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO